

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **143/2000** (ECLI:IT:COST:2000:143)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **MIRABELLI** - Redattore: - Relatore: **ONIDA**

Camera di Consiglio del **22/03/2000**; Decisione del **11/05/2000**

Deposito del **16/05/2000**; Pubblicazione in G. U. **24/05/2000**

Norme impugnate:

Massime: **25301**

Atti decisi:

N. 143

ORDINANZA 11-16 MAGGIO 2000

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Cesare MIRABELLI; Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 230, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), come richiamato dall'art. 4, comma 6, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, promosso con ordinanza emessa il 7 ottobre 1999 dal Tribunale di Pistoia, iscritta al n. 687 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 2000 il giudice relatore Valerio Onida.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 7 ottobre 1999 e pervenuta il successivo 24 novembre, il Tribunale di Pistoia ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 1, comma 230, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), come richiamato dall'art. 4, comma 6, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, nella parte in cui non prevede che, oltre i provvedimenti di esecuzione, i provvedimenti di merito in corso in qualsiasi stato e grado siano "sospesi per effetto della domanda di regolarizzazione e subordinatamente al puntuale pagamento delle somme determinate agli effetti del presente articolo alle scadenze dallo stesso previste";

che il remittente premette che l'art. 4 del d.-l. n. 79 del 1997 prevede la regolarizzazione delle posizioni debitorie relative a omissioni o ritardi nel versamento di contributi previdenziali e assistenziali, anche attraverso il pagamento in trenta rate bimestrali, e richiama, estendendone la portata, la disposizione dell'art. 1, comma 230, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, secondo la quale la regolarizzazione estingue i reati connessi con la denuncia e con i versamenti contributivi, e sono sospesi, per effetto della domanda di regolarizzazione e subordinatamente al puntuale pagamento delle somme dovute alle scadenze previste, solo i provvedimenti di esecuzione in corso, in qualsiasi fase e grado;

che tale disciplina, ad avviso del giudice a quo non prevedendo la sospensione dei procedimenti penali in corso, come era invece previsto dall'art. 3, comma 9, del d.-l. n. 103 del 1991, convertito dalla legge n. 166 del 1991, non consentirebbe al debitore, che pure è ammesso alla regolarizzazione mediante un pagamento rateale, di ottenere, fino al completo pagamento, il beneficio della estinzione del reato, realizzandosi così una ingiustificata disparità di trattamento fra chi è in grado di versare in unica soluzione la somma dovuta, e chi invece, per le proprie condizioni economiche, deve avvalersi del pagamento rateale;

che, sempre secondo il giudice remittente, la normativa denunciata appare inoltre irragionevole in quanto, pur concedendo una più ampia dilazione di pagamento, così ponendosi, rispetto alla previgente disciplina, in un'ottica di maggior favore nei confronti dei non abbienti, non consente però loro di ottenere la sospensione del giudizio sino all'integrale pagamento delle rate;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque manifestamente infondata.

Considerato che analoghe questioni sono state dichiarate da questa Corte manifestamente infondate con le ordinanze n. 142 e n. 268 del 1999, nelle quali si è chiarito, fra l'altro, che la disciplina denunciata, pur dando luogo ad una disarmonia fra normativa amministrativa e normativa penale connessa, non si appalesa costituzionalmente illegittima, poiché il debitore che fa ricorso alla regolarizzazione mediante il pagamento rateale non può vantare una pretesa costituzionalmente protetta a vedere sospeso il procedimento penale in attesa del completamento del pagamento delle somme dovute; che la lamentata disparità fra chi è in grado di pagare in unica soluzione e chi ricorre alla rateizzazione è insita nel meccanismo normativo che subordina la estinzione del reato al pagamento di somme, senza che ciò costituisca, di per sé, violazione della Costituzione; che la predetta disciplina non può essere qualificata come manifestamente irragionevole, ancorché il mancato coordinamento fra normativa amministrativa e normativa penale possa incidere sull'efficacia dell'incentivo alla regolarizzazione predisposto dal legislatore;

che l'ordinanza in esame non reca argomenti nuovi o comunque tali da indurre questa Corte a modificare il proprio orientamento;

che pertanto anche la questione qui sollevata deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 230, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), come richiamato dall'art. 4, comma 6, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal tribunale di Pistoia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 maggio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 16 maggio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.